

REGOLAMENTO PER SINGOLARIZZAZIONI

Articolo 1 – Oggetto e Finalità

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 39.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le modalità tecniche e contrattuali per la singolarizzazione delle utenze condominiali, intendendosi con questo termine tutte quelle utenze situate all'interno di un condominio servito da un unico contatore contrattualizzato con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di fornitura e che pertanto sono gestite dall'amministratore/delegato condominiale o da operatori di contabilizzazione.

Articolo 2 – Condizioni essenziali per la singolarizzazione

2.1 - Condizioni tecniche

La condizione indispensabile affinché possa essere effettuata la singolarizzazione e possa essere riconosciuto l'incentivo di cui al successivo articolo 7 è che i contatori singolarizzati siano collocati al limite tra proprietà pubblica e privata o ubicati all'interno di aree condominiali accessibili da parte del personale aziendale, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e del relativo Addendum.

Conclusosi con esito positivo il periodo di sperimentazione di contatori di nuova tecnologia con valvola integrata azionabile da remoto, la singolarizzazione di cui all'articolo 1 e l'incentivo di cui al successivo articolo 7, sarà possibile anche mediante collocazione dei contatori singolarizzati in area privata, qualora il Gestore accerti che la collocazione dei contatori al limite tra proprietà pubblica o privata risulti tecnicamente impossibile o sia eccessivamente onerosa per l'utente.

2.2 - Condizioni contrattuali

Nel caso di condominio costituito, munito di codice fiscale, rappresentato da Amministratore di condominio nominato ai sensi dell'articolo 1129 c.c., l'assemblea dei condòmini deve preventivamente approvare la singolarizzazione dell'utenza da condominiale in singole.

Nel caso di condòmini non costituiti, che non hanno nominato un Amministratore, ai sensi dell'articolo 1129 c.c., deve essere prevista la nomina del delegato del condominio autorizzato a ciò dall'assemblea dei condòmini che parimenti deve approvare la singolarizzazione, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

L'amministratore o il delegato del condominio dovranno fornire in sede di richiesta al Gestore:

- a) la delibera dell'assemblea che ha approvato la singolarizzazione;
- b) lo schema idraulico di progetto;

c) la documentazione necessaria con delega per la singolarizzazione degli utenti a cui saranno intestati i contratti di fornitura.

L'amministratore o il delegato del condominio dovranno coadiuvare i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato nella fase di sopralluogo per la verifica di fattibilità.

Valutata la fattibilità tecnica, la singolarizzazione potrà essere effettuata a condizione che:

- a) non siano presenti azioni in corso relative alla morosità nei confronti dell'utenza condominiale o raggruppata da singolarizzare;
- b) i condòmini richiedenti la singolarizzazione, nonché l'amministratore o delegato del condominio, abbiano sottoscritto i nuovi contratti di utenza e che sia esplicitamente accettata la clausola che riconosce il diritto di accesso ai contatori agli addetti del Gestore del Servizio Idrico Integrato in qualsiasi momento, compresi i casi di intervento per chiusura o rimozione del contatore per morosità, verifica e sostituzione del contatore, a mezzo sottoscrizione di apposito documento autorizzativo denominato "accordo per attivazione della singolarizzazione", redatto per iscritto.

Ciascun condòmino per le utenze singole e l'amministratore o il delegato condominiale per quella raggruppata dovranno sottoscrivere un nuovo contratto di utenza singola con il Gestore del Servizio Idrico Integrato direttamente o mediante delega all'amministrazione o delegato del condominio.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche al caso in cui la singolarizzazione sia richiesta da solo uno o più utenti indiretti che non rappresentano la totalità delle utenze idriche facenti parte dell'utenza raggruppata, fermo restando che per le utenze non oggetto di singolarizzazione vale la disciplina prevista dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e relativo Addendum.

Articolo 3 – Soluzioni tecniche/Schemi tecnici

Le soluzioni tecniche che potranno essere attuate per procedere alla singolarizzazione sono le seguenti:

- **Soluzione A** – Risoluzione del contratto condominiale e rimozione del relativo contatore con creazione contestuale di utenze dirette dotate di contatori singoli installati esclusivamente a confine tra Proprietà Pubblica/Privata;
- **Soluzione B** – Installazione di un contatore a defalco/controllo a confine tra Proprietà Pubblica/Privata, che è il punto di consegna come definito all'art. 3.2 della Carta del Servizio, con installazione di contatori derivati ubicati in spazio condominiale accessibile al personale (ad esempio nell'androne del Condominio o vano scale);
- **Soluzione C** – Installazione di un contatore a defalco/controllo a confine tra Proprietà Pubblica/Privata, che è il punto di consegna come definito all'art. 3.2 della Carta del Servizio, e contestuale installazione di contatori derivati ubicati a confine tra Proprietà Pubblica/Privata;

- **Soluzione D** – Installazione di un contatore a defalco/controllo a confine tra Proprietà Pubblica/Privata, che è il punto di consegna come definito all'art. 3.2 della Carta del Servizio, con contestuale installazione di contatori derivati ubicati in proprietà privata non accessibile al personale del Gestore (ad esempio all'interno dell'unità immobiliare, al piano ecc.). La soluzione D potrà essere realizzata solamente nei casi in cui non sia possibile attuare le soluzioni precedenti

Nel caso in cui la singolarizzazione comporti l'installazione di un contatore a defalco/di controllo a monte delle utenze singole e dei rispettivi nuovi contatori, tale contatore a defalco rappresenta il punto di consegna dell'acquedotto come definito dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. cc) del D. Lgs. 18/2023, anche per tutte le nuove utenze singole ad esso asservite.

Articolo 4 – Modalità di richiesta

Per attuare la singolarizzazione, l'amministratore o il delegato del condominio, dovranno presentare apposita richiesta, comprendente quanto previsto all'articolo 2.2, comma 3, punti a), b) e c), agli uffici competenti del Gestore del Servizio Idrico Integrato, secondo le modalità indicate su apposita sezione del sito internet www.publiacqua.it.

La Struttura competente del Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà ad effettuare il necessario sopralluogo al fine di verificare le condizioni affinché detta singolarizzazione possa essere realizzata.

Articolo 5 – Criteri di fatturazione

Ogni singolo contratto di fornitura stipulato con il Gestore del Servizio Idrico Integrato seguirà i criteri di fatturazione stabiliti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal relativo Addendum, nonché le modalità relative ai depositi cauzionali stabiliti dallo stesso.

L'eventuale differenza di consumi tra il contatore defalco/controllo e la somma dei consumi rilevati dai misuratori installati sulle singole unità immobiliari sottese sarà addebitata all'utenza raggruppata applicando la tariffa di cui all'articolo 7 dell'Addendum al Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 6 – Competenze e responsabilità

Le competenze del Gestore del Servizio Idrico Integrato terminano al punto di consegna che, nelle soluzioni tecniche di cui ai punti B, C e D dell'art. 3 del presente Regolamento, è da intendersi il contatore a defalco intestato al Condominio. Tutto ciò che risulta posto a valle del punto di consegna, con esclusione del gruppo contatori che restano di proprietà del Gestore, è pertanto di competenza degli utenti che ne hanno la completa responsabilità civile e penale sia nei confronti del Gestore del Servizio Idrico Integrato che di terzi.

Gli utenti, in ogni caso restano soggetti agli obblighi e doveri di conservazione e custodia dei contatori, così come previsto dall'art. 18.2 del Regolamento Unico del SII.

Articolo 7 – Incentivi

In attuazione dell'articolo 19.11 dell'Allegato A della deliberazione 28 dicembre 2023

639/2023/R/IDR dell'ARERA, al fine di favorire la singolarizzazione dell'utenze idriche, il Gestore del Servizio Idrico Integrato riconoscerà all'utente richiedente un incentivo economico.

L'incentivo verrà riconosciuto nei limiti della capienza massima stabilita dall'Autorità Idrica Toscana.

Le modalità di richiesta, ammissione ed erogazione dell'incentivo saranno esplicitate nelle Linee Guida pubblicate nell'apposita pagina dedicata del sito internet www.publiacqua.it.

Articolo 8 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto o richiamato dal presente regolamento si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nell'Addendum al Regolamento del Servizio Idrico Integrato e nei suoi allegati che ne formano parte integrante.

Articolo 9 – Riferimenti normativi

- D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. CODICE DELL'AMBIENTE) – Articolo 146, comma 1 e ss.mm.ii;
- Delibera ARERA del 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr (RQSII) – Articoli 5-7, (Allegato A) e ss.mm.ii.;
- Deliberazione ARERA del 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr (TICSI) – Articolo 26, comma 7, (Allegato A);
- Deliberazione ARERA del 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, nel relativo Allegato A, modificata con delibera 547/2019/R/idr e con la delibera 610/2021/R/IDR;
- Deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR – Articolo 19.11 Allegato A) e ss.mm.ii.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Autorità Idrica Toscana con delibera n. 6 del 30.05.2022 – Articoli dal 32 a 39;
- Addendum al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato dall'Autorità Idrica Toscana con delibera n. 4 del 30.05.2024 – Articolo 29.